



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
P.E.C.: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

FESTA RELIGIOSA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO

Località: Litorale del Comune di Porto Recanati
Data: 17 luglio 2021 (riserva 24 luglio 2021)
Organizzatore: Comune di Porto Recanati (MC).
Recapito telefonico: /

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitanova Marche,

- VISTA** l'istanza prot. n. 21971 in data 13.07.2021 del Comune di Porto Recanati, assunta in pari data al prot. n. 10839 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale il Sindaco del Comune di Porto Recanati, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista di Porto Recanati, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una processione in mare in occasione della "FESTA RELIGIOSA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO", da svolgersi nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Porto Recanati, dalla foce del fiume "Musone" alla foce del fiume "Potenza", il giorno sabato 17 luglio 2021;
- VISTA** la nota prot. n. 21488 in data 08.07.2021 del Comune di Porto Recanati – Settore 4° - Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata – Demanio, con la quale viene chiesto, alla dipendente Delegazione di Spiaggia di Porto Recanati, il parere di competenza per l'installazione del corridoio di lancio per le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui trattasi, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Largo Porto Giulio del Comune di Porto Recanati;
- VISTO** il foglio prot. n. 10731 in data 12.07.2021 della Delegazione di Spiaggia di Porto Recanati, con il quale viene espresso il parere favorevole per l'installazione del corridoio di lancio per le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui trattasi, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Largo Porto Giulio del Comune di Porto Recanati;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 17/2019 del 23.04.2019;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21.12.1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione, garantendo nel contempo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

RENDE NOTO

A partire **dalle ore 17:00 sino a termine manifestazione, comunque non oltre il tramonto del giorno sabato 17 luglio 2021 (riserva il giorno sabato 24 luglio 2021)**, la zona di mare antistante il litorale del Comune di Porto Recanati e precisamente la zona di mare tra la foce del fiume "Potenza" e la foce del fiume "Musone", nella fascia di mare tra i 300 ed i 500 metri di distanza dalla costa (meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza), sarà interessata dalla presenza di unità navali partecipanti alla tradizionale processione in mare in occasione della "FESTA RELIGIOSA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO". Nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione sarà presente l'unità dell'organizzazione denominata "Maria Grazia 1", motore FPT, matr. BARJ-1001430, potenza 69,15 Kw, la quale imbarcherà l'icona per la processione in mare.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione della zona di mare in occasione della processione in mare)

A decorrere **dalle ore 16:00 sino a termine manifestazione, comunque non oltre il tramonto del giorno sabato 17 luglio 2021 (riserva il giorno sabato 24 luglio 2021)**, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Porto Recanati e precisamente tra la foce del fiume "Potenza" e la foce del fiume "Musone", nella fascia di mare tra i 300 ed i 500 metri di distanza dalla costa di cui al RENDE NOTO e riportata nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, **è vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione preventivamente comunicate all'Autorità Marittima;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché Militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3

(Obblighi delle unità partecipanti alla processione)

Le unità partecipanti alla processione in mare, dovranno rispettare le sotto elencate prescrizioni:

1. imbarcare solo le persone trasportabili previste dalle norme in vigore, dai documenti di bordo e dalle certificazioni di sicurezza prescritte in relazione alla tipologia di unità;
2. essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi ed individuali sufficienti per tutte le persone imbarcate;
3. effettuare la navigazione fino ai 300 metri di distanza dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio all'uopo preposti ed autorizzati;

4. tutte le dotazioni di sicurezza dovranno essere convenientemente sistemate a bordo in modo da poter essere prontamente impiegate;
5. durante la processione in mare, tutte le unità dotate di apparato radio, dovranno effettuare ascolto continuo sul canale di soccorso in VHF "Ch 16", prima dell'inizio della manifestazione, inoltre, ogni unità facente capo all'organizzatore dovrà comunicare il nominativo e contatto telefonico di un referente responsabile che dovrà assicurare la propria reperibilità per tutta durata dell'evento;
6. divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività di pesca;
7. divieto assoluto di uso di fuochi o cucine a bordo;
8. adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca.

Art. 4

(Condotta delle unità in prossimità della zona di mare interessata)

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 o 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca, negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, alle attuali misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ylenia RITUCCI**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

